

Sabato 19 marzo 2022

IL CASO DEL GIORNO

Misure di sicurezza aggiuntive per i lavoratori che praticano il Ramadan

/ Daniele SILVESTRO

Nella gestione del personale il datore di lavoro è tenuto a ottemperare a diversi obblighi nei confronti sia degli Istituti interessati (tra questi l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate), sia degli stessi lavoratori. Questi ultimi devono essere infatti tutelati dal punto di vista previdenziale, assistenziale e assicurativo nonché sotto il profilo della **sicurezza sul luogo di lavoro**, così come richiesto in generale dall'art. 2087 c.c. e, più in particolare, dalle norme contenute nel DLgs. 81/2008.

Quello della sicurezza sul lavoro è un aspetto molto delicato, su cui il datore di lavoro deve porre particolare attenzione al fine di tutelare **tutti i lavoratori**, tenendo conto non solo del settore in cui opera l'azienda, dell'attività lavorativa, delle mansioni e così via, ma anche delle caratteristiche dei lavoratori (si pensi, ad esempio, alle donne in gravidanza o a lavoratori che soffrono di alcune patologie) e da fattori esterni. In tale contesto, i datori [...]

PAGINA 2

FISCO

Superbonus con conseguenze ad hoc se il tecnico non ha assicurazione idonea

L'assenza di tale copertura per danni da attività professionale comporta la decadenza dal beneficio, a differenza di quanto accade per altri bonus edilizi

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Nel caso in cui un tecnico abilitato rilasci asseverazioni e attestazioni rilevanti ai fini dei bonus edili in assenza di una idonea copertura **assicurativa** per i danni derivanti dall'attività professionale, si integrano anzitutto gli estremi di una violazione dell'obbligo sancito dall'art. 5 del DPR 137/2012, con conseguenze di tipo disciplinare a cura dell'Ordine o del Collegio cui il tecnico abilitato risulta iscritto.

Nell'ambito della disciplina del **superbonus**, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, le conseguenze del rilascio di asseverazioni e attestazioni in assenza di una idonea copertura assicurativa (la cui idoneità va per altro valutata sulla base degli stringenti criteri stabiliti espressamente dai primi tre periodi del comma 14 dell'art. 119) sono però assai più pregnanti.

Il penultimo periodo del comma 14 dell'art. 119 del DL 34/2020 stabilisce infatti che "la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni compor-

ta la **decadenza** del beneficio".

Tale inciso, che di per sé non appare significativo rispetto all'obbligo assicurativo del tecnico abilitato che rilascia le attestazioni o asseverazioni, assume una assoluta centralità nell'istante in cui:

- da un lato, le **asseverazioni** tecniche e di congruità delle spese su interventi di riduzione del rischio sismico e di efficienza energetica, agevolati con il superbonus, devono essere rese su modelli conformi a quelli allegati, rispettivamente, al DM 28 febbraio 2017 n. 58 e al DM 6 agosto 2020 "Asseverazioni", nonché recare tutte le attestazioni ivi previste;
- dall'altro, tra le attestazioni previste dai predetti modelli, che devono essere rilasciate dal tecnico abilitato, risulta compresa l'**attestazione** di essere titolare di una polizza assicurativa per i danni derivanti da attività professionale avente le caratteristiche di cui al comma 14 dell'art. 119 del DL 34/2020.

Pare infatti evidente che, [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Credito locazioni per gennaio, febbraio e marzo 2022 anche per i gestori di piscine

Il taglio delle accise riduce il prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi a litro

A Pisa il primo confronto De Nuccio-Moretta

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

LAVORO & PREVIDENZA

Domanda di assegno unico presentabile dal figlio maggiorenne

/ Elisa TOMBARI

La modifica delle detrazioni IRPEF per figli a carico a seguito dell'introduzione dell'assegno unico e universale, erogato dall'INPS a partire dal **1° marzo 2022**, incide sulle [...]

PAGINA 4

Misure di sicurezza aggiuntive per i lavoratori che praticano il Ramadan

I datori di lavoro sono obbligati a predisporre tutte le misure necessarie per tutelare i lavoratori contro infortuni sul lavoro

/ Daniele SILVESTRO

Nella gestione del personale il datore di lavoro è tenuto a ottemperare a diversi obblighi nei confronti sia degli Istituti interessati (tra questi l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate), sia degli stessi lavoratori. Questi ultimi devono essere infatti tutelati dal punto di vista previdenziale, assistenziale e assicurativo nonché sotto il profilo della **sicurezza sul luogo di lavoro**, così come richiesto in generale dall'[art. 2087](#) c.c. e, più in particolare, dalle norme contenute nel DLgs. [81/2008](#).

Quello della sicurezza sul lavoro è un aspetto molto delicato, su cui il datore di lavoro deve porre particolare attenzione al fine di tutelare **tutti i lavoratori**, tenendo conto non solo del settore in cui opera l'azienda, dell'attività lavorativa, delle mansioni e così via, ma anche delle caratteristiche dei lavoratori (si pensi, ad esempio, alle donne in gravidanza o a lavoratori che soffrono di alcune patologie) e da fattori esterni.

In tale contesto, i datori di lavoro devono prendere in considerazione anche gli effetti del **Ramadan** sui lavoratori musulmani. Quest'anno, tale pratica religiosa verrà osservata nel periodo compreso tra sabato 2 aprile e lunedì 2 maggio 2022 e, come di consueto, comporterà l'obbligo di digiuno durante la giornata, ovverosia dalle prime luci dell'alba fino al tramonto, con un pasto leggero da consumarsi prima dell'alba.

In generale, occorre tenere conto di come il digiuno possa influire negativamente sull'attività dei lavoratori, in modo particolare se si effettuano prestazioni che comportano un rilevante **sforzo fisico** ovvero se la prestazione si svolge all'esterno, condizionata quindi da **fattori meteo** – come il caldo – che possono aumentare il rischio di malori durante il lavoro (ne sono un esempio le attività lavorative svolte nel settore edile o nel settore agricolo).

Sull'argomento l'INAIL ha pubblicato un opuscolo informativo contenente una serie di indicazioni per i datori di lavoro e i lavoratori con lo scopo di prevenire eventuali rischi di infortunio sul lavoro (cfr. [comunicato](#) INAIL del 2 luglio 2014).

Dal punto di vista normativo, come già accennato, il pilastro su cui si fonda la sicurezza sul lavoro è rappresentato dall'[art. 2087](#) c.c., in base al quale "l'imprendito-

re è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la **particolarità** del lavoro, l'**esperienza** e la **tecnica**, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

L'importanza di questo articolo deriva dal fatto che non dispone uno o più specifici adempimenti in capo al datore di lavoro, ma impone l'obbligo di porre in essere tutte le **misure necessarie** al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e di tenere conto dei diversi fattori che possono incidere sulla sicurezza dei lavoratori, legati sia strettamente alla prestazione che alle caratteristiche del lavoratore (come ad esempio l'età anagrafica).

Obblighi specifici in capo ai datori di lavoro sono invece previsti dal Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. [81/2008](#)), tra i quali spicca quello della **valutazione dei rischi** (artt. 28-30).

L'[art. 28](#) del DLgs. 81/2008 stabilisce infatti che tale valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla **provenienza da altri Paesi** e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Tenuto conto del principio contenuto nell'[art. 2087](#) c.c. e degli obblighi imposti dal DLgs. [81/2008](#), il datore di lavoro deve quindi porre **particolare attenzione** circa i rischi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori musulmani che praticano il Ramadan, evitando così che fattori come il clima o l'eccessivo sforzo fisico – che alcune lavorazioni comportano – possano portare a un infortunio ai suddetti lavoratori.

Tuttavia, gli stessi datori di lavoro devono essere messi nella condizione di poter predisporre tali misure: i lavoratori hanno quindi l'obbligo di **informare** i datori nel caso decidessero di praticare il Ramadan.

Superbonus con conseguenze ad hoc se il tecnico non ha assicurazione idonea

L'assenza di tale copertura per danni da attività professionale comporta la decadenza dal beneficio, a differenza di quanto accade per altri bonus edilizi

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Nel caso in cui un tecnico abilitato rilasci asseverazioni e attestazioni rilevanti ai fini dei bonus edili in assenza di una idonea copertura **assicurativa** per i danni derivanti dall'attività professionale, si integrano anzitutto gli estremi di una violazione dell'obbligo sancito dall'[art. 5](#) del DPR 137/2012, con conseguenze di tipo disciplinare a cura dell'Ordine o del Collegio cui il tecnico abilitato risulta iscritto.

Nell'ambito della disciplina del **superbonus**, di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020, le conseguenze del rilascio di asseverazioni e attestazioni in assenza di una idonea copertura assicurativa (la cui idoneità va per altro valutata sulla base degli stringenti criteri stabiliti espressamente dai primi tre periodi del comma 14 dell'[art. 119](#)) sono però assai più pregnanti.

Il penultimo periodo del comma 14 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020 stabilisce infatti che "la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la **decadenza** del beneficio".

Tale inciso, che di per sé non appare significativo rispetto all'obbligo assicurativo del tecnico abilitato che rilascia le attestazioni o asseverazioni, assume una assoluta centralità nell'istante in cui:

- da un lato, le **asseverazioni** tecniche e di congruità delle spese su interventi di riduzione del rischio sismico e di efficienza energetica, agevolati con il superbonus, devono essere rese su modelli conformi a quelli allegati, rispettivamente, al DM 28 febbraio 2017 n. [58](#) e al DM [6 agosto 2020](#) "Asseverazioni", nonché recare tutte le attestazioni ivi previste;

- dall'altro, tra le attestazioni previste dai predetti modelli, che devono essere rilasciate dal tecnico abilitato, risulta compresa l'**attestazione** di essere titolare di una polizza assicurativa per i danni derivanti da attività professionale avente le caratteristiche di cui al comma 14 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020.

Pare infatti evidente che, nella misura in cui tale attestazione debba essere rilasciata (pena la non conformità dell'intera asseverazione tecnica e di congruità delle spese), la sua eventuale non veridicità sarà passibile di determinare in capo al beneficiario del **superbonus** le (devastanti) conseguenze di cui al penultimo periodo del comma 14 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020, oltre che, naturalmente, esporre il tecnico abilitato alle con-

seguenze sanzionatorie previste dal primo periodo del medesimo comma 14 ("sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa") ed alle eventuali conseguenze penali, ove il fatto costituisca reato.

Fuori dal superbonus (dove per altro il concetto di "idoneità" della copertura assicurativa può essere valutato sulla base degli ordinari criteri "generali", anziché sulla base degli specifici paletti posti dal comma 14 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020) le conseguenze che precedono non possono invece verificarsi per il semplice fatto che non solo non ci sono norme decadenziali come quella del penultimo periodo del comma 14 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020, ma nemmeno sussistono obblighi di specifica attestazione della titolarità di idonea copertura assicurativa a cura del tecnico abilitato.

Per gli interventi diversi dal superbonus, infatti, le asseverazioni tecniche e di congruità delle spese, oppure anche quelle soltanto di congruità delle spese, vengono redatte in **carta libera** e non devono necessariamente recare l'attestazione, da parte del tecnico abilitato di avere una idonea copertura assicurativa (fermo restando che è tenuto ad averla *ex* [art. 5](#) del DPR 137/2012 ed è comunque buona prassi acquisirla da parte del beneficiario dell'agevolazione).

Le uniche asseverazioni tecniche e di congruità delle spese "**extra-superbonus**" che devono essere predisposte su modelli conformi a quelli approvati dal regolatore, anziché in carta libera, sono quelle relative a interventi di riduzione del rischio sismico che beneficiano del sismabonus al 70-75-80-85%, ai sensi dei commi 1-*quater* o 1-*quinqües* dell'[art. 16](#) del DL 63/2013.

La risposta al Quesito n. 3 della Commissione istituita dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (quesiti esaminati a marzo 2021 di provenienza CNI-ANCE) ha però chiarito che la parte del **modello di asseverazione**, concernente l'attestazione del possesso della polizza assicurativa, non deve essere compilata se, relativamente agli interventi, è possibile avvalersi non del superbonus, bensì del "normale" sismabonus "rafforzato" al 70%/75%/80%/65%.

Una posizione che conferma in pieno l'impostazione generale qui proposta.

Domanda di assegno unico presentabile dal figlio maggiorenne

Modifica delle detrazioni IRPEF per figli a carico con effetti sulla possibile convenienza del transito al regime forfetario

/ Elisa TOMBARI

La modifica delle detrazioni IRPEF per figli a carico a seguito dell'introduzione dell'assegno unico e universale, erogato dall'INPS a partire dal **1° marzo 2022**, incide sulle valutazioni di convenienza da parte dei contribuenti in relazione alla possibilità di optare per l'applicazione del regime forfetario di tassazione di cui alla L. [190/2014](#). Infatti, per gli imprenditori individuali, i professionisti e i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti per fruire di tale regime, la possibilità di fruire delle detrazioni per figli a carico poteva contribuire a rendere fiscalmente conveniente la permanenza nel regime di tassazione ordinario, mentre l'aumento del carico fiscale conseguente all'abrogazione di dette detrazioni potrebbe incentivare il transito al regime agevolato (per un ulteriore approfondimento sul punto si veda "[L'assegno unico per figli a carico spinge il regime forfetario](#)" del 10 gennaio 2022).

È quanto osservano la Fondazione nazionale dei commercialisti e il CNDCEC con il [documento](#) pubblicato ieri, che fornisce un'analisi completa della disciplina dell'**assegno unico** dettata dal DLgs. 230/2021 e degli **effetti** del nuovo sistema di sostegno alle famiglie e alla natalità. La misura in esame, infatti, sostituisce il premio alla nascita (c.d. "Bonus mamma domani"), il bonus bebè, gli assegni al nucleo familiare e gli assegni familiari per i nuclei con figli e orfanili e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni (si veda "[ANF e assegni familiari solo per i nuclei non tutelati dall'assegno unico](#)" del 2 marzo 2022). Abrogato anche il c.d. "Bonus tre figli", mentre restano ferme la maternità comunale e il bonus asili nido (si veda "[Con l'assegno unico e universale stop ai bonus per la maternità](#)" del 19 gennaio 2022) e le detrazioni per gli altri familiari, compresi i figli maggiori di 21 anni ancora a carico. Come sottolineato dai commercialisti, la disciplina dell'assegno "attenua il collegamento tra prestazione e rapporto di lavoro. Infatti, ciò che rileva ai fini della concessione del beneficio è, essenzialmente, la presenza di figli nel nucleo familiare, a prescindere dall'esistenza dello stato di bisogno del richiedente"; per tale ragione, possono presentare domanda di assegno unico **tutti i nuclei** familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (ad es., lavoratori autonomi, dipendenti, disoccupati, pensionati, ecc.) per ogni figlio a carico minorenni, maggiorenne fino al compimento dei 21 anni al ricorrere delle condizioni dettate dall'[art. 2](#) comma 1 lett. b) n. 1-4 del DLgs.

230/2021, e senza limiti di età per i figli disabili.

La **somma** riconosciuta varia in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, all'età dei figli a carico e può essere soggetta a maggiorazioni (ad esempio, "bonus secondo percettore di reddito", madre under 21, ecc.). L'importo mensile è definito dalla Tabella 1 allegata al DLgs. [230/2021](#), con un importo massimo, per ciascun figlio minore, pari a 175 euro in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, che si riduce gradualmente fino a 50 euro per i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Invece, per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l'importo base è pari a 85 euro mensili per i nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, importo che scende a 25 euro per i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Nel passare in rassegna i soggetti legittimati a presentare la domanda – tenuti al rispetto di precisi requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno ([art. 3](#) del DLgs. 230/2021) – la Fondazione si sofferma sui figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni, che, se a carico IRPEF dei genitori, possono presentare domanda **per sé stessi**; come già anticipato, il limite di età e il rispetto delle condizioni di cui all'art. 2 non valgono per i figli maggiorenni disabili. La domanda presentata dal figlio maggiorenne per sé stesso si sostituisce a quella eventualmente già presentata dai genitori, esclusivamente per la quota di assegno ad esso riferita. Il diritto alla prestazione, aggiunge il documento di FNC e CNDCEC, è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affidamento o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all'affidamento ex L. [184/1983](#)).

La domanda può essere presentata a partire dal **1° gennaio** di ciascun anno, una volta sola per ogni anno di gestione, e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo. Come anche sottolineato dal documento in esame, l'assegno spetta da marzo a febbraio dell'anno successivo solo a condizione che l'istanza venga presentata tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno di competenza, mentre nel caso in cui il richiedente la presenti dal 1° luglio in avanti, l'assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione, senza possibilità di recupero degli assegni mensili arretrati.

Credito locazioni per gennaio, febbraio e marzo 2022 anche per i gestori di piscine

L'estensione è prevista dal Ddl. di conversione del DL 4/2022

/ Anita MAURO

Per effetto delle misure contenute nel Ddl. di conversione del DL [4/2022](#), anche le imprese con codice ATECO 93.11.20 "Gestione di piscine", potranno accedere al credito locazioni per i mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022**.

Si ricorda che l'[art. 5](#) del DL 4/2022, nella versione ante conversione, aveva riproposto il **credito d'imposta locazioni** di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020, per le imprese del settore turistico, in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, adattando le condizioni agevolative (si veda "[Torna il credito locazioni per il settore turismo per i primi tre mesi del 2022](#)" del 31 gennaio 2022). L'efficacia della misura era espressamente condizionata all'**autorizzazione** della Commissione europea.

Ora, nell'iter al Senato di conversione del DL 4/2022, l'[art. 5](#) è stato integrato, estendendo la possibilità di accedere al credito di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020, per i primi tre mesi del 2022 anche alle imprese "dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine".

In particolare, per effetto della **modifica**, l'[art. 5](#) del DL 4/2020 disporrà che "Il credito d'imposta di cui all'[articolo 28](#) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico", nonché a quelle dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022".

Per quanto concerne le **condizioni** di accesso al credito, è necessario fare riferimento alla disciplina "originaria" recata dall'[art. 28](#) del DL 34/2020, come integrata dall'[art. 5](#) del DL 4/2022.

In particolare, per quanto concerne la condizione del **calo del fatturato**, per i primi 3 mesi del 2022, essa è definita specificamente dall'[art. 5](#) comma 2 del DL 4/2022, in base al quale il credito d'imposta "spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019".

Quindi, tanto le imprese del settore turismo, quanto le imprese dedite alla "gestione di piscine", per ottenere il credito per i primi 3 mesi del 2022 dovranno aver subito un calo del fatturato di almeno il **50%** rispetto al 2019, sui singoli mesi di riferimento.

Invece, per quanto concerne il **limite dei ricavi**, dovrebbe tornare applicabile l'[art. 28](#) del DL 34/2020 che,

in linea di principio, ammette l'accesso al credito alle imprese "con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti solari)", ma, poi, deroga a tale condizione per "strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator".

Pertanto, mentre le imprese del "settore turismo" accedono al credito locazioni, per i primi tre mesi del 2022, **indipendentemente** dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta 2019, per i gestori di piscine, il credito sembra spettare solo se nel 2019 hanno registrato ricavi non superiori a 5 milioni di euro.

Per quanto concerne la misura del credito, si ricorda, che l'[art. 28](#) del DL 34/2020 ha riconosciuto un credito d'imposta nella misura:

- del **60%** dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- del **30%** dell'ammontare del canone di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- del **50%** dell'ammontare del canone relativo all'affitto d'azienda, per le strutture turistico-ricettive (e qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti).

Infine l'[art. 5](#) comma 3 del DL 4/2022 ricorda che le disposizioni in tema di credito locazioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Pertanto, gli operatori economici devono presentare un'**autodichiarazione** all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione.

Infine, l'efficacia della norma recata dall'[art. 5](#) del DL 4/2022 è subordinata ad **autorizzazione** della Commissione europea.

Il taglio delle accise riduce il prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi a litro

La misura, varata dal Consiglio dei Ministri di ieri, sarà operativa fino a fine aprile

/ REDAZIONE

Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato un decreto legge per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, che contiene misure per **4,4 miliardi di euro**, da aggiungersi ai circa 16 miliardi già impiegati contro il caro energia. Tra gli interventi, sono previsti la rateizzazione delle bollette fino a due anni, l'aumento e l'istituzione di nuovi crediti di imposta sul costo di energia e gas per le aziende, i fondi per autotrasporto e il rifinanziamento della cassa integrazione per le aziende e un credito d'imposta IMU per il comparto turistico.

L'argomento che però ha aperto la conferenza stampa di ieri (tenuta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, dai Ministri dell'Economia Franco e della Transizione ecologica Cingolani e dal Sottosegretario Garofoli) è stato quello del prezzo di benzina e gasolio impiegato come **carburante** per autotrazione, che diminuirà al distributore di 25 centesimi a litro grazie alla riduzione delle accise. Il provvedimento sarà valido per un periodo di 30 giorni dalla sua entrata in vigore. "In questo momento le fluttuazioni del mercato del petrolio sono tali che impegnarsi troppo a lungo potrebbe diventare addirittura controproducente" ha affermato Cingolani.

Inoltre, per il 2022, l'importo del valore dei **buoni benzina** ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

Draghi ha inoltre affermato che gran parte degli interventi del decreto approvato ieri non è finanziato dal bilancio pubblico ma dalle **aziende** del comparto energetico: verrà infatti tassata una parte degli straordinari profitti in eccesso che i produttori stanno facendo grazie all'aumento dei costi delle materie prime. "Intendiamo tassare una quota del margine tra operazioni attive ai fini IVA e operazioni passive ai fini IVA dell'ultimo semestre rispetto al medesimo semestre di un anno fa. Osserviamo che questo margine è aumentato molto e interverremo dove gli aumenti saranno significativi sia in termini percentuali, del 10%, che in valori assoluti" ha affermato il Ministro Franco in conferenza stampa.

Per quanto riguarda, invece, i nuovi crediti d'imposta a beneficio delle **imprese**, ne usufruiranno, a certe condizioni:

- le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas

naturale.

Sono invece incrementati i crediti d'imposta a favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%) e delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 20%), già riconosciuti dal DL 17/2020.

Sul fronte crediti d'imposta si segnala anche quello del **20%** per l'acquisto di carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare del 2022 per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e, infine, quello IMU per il comparto turistico.

Per quanto riguarda quest'ultimo, secondo il comunicato stampa diffuso ieri in serata, esso è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, ai complessi termali e ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al **50%** dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Il decreto, come accennato in premessa, contiene anche misure di **integrazione salariale**. Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per alcune settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico.

Agevolazioni contributive per personale già dipendente di imprese in crisi

Sono presenti infine anche agevolazioni contributive (esonero totale) per acquisizione di **personale già dipendente** di imprese in crisi. L'esonero contributivo in vigore per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d'azienda oggetto di trasferimento.

A Pisa il primo confronto De Nuccio-Moretta

I due candidati alla presidenza del Consiglio nazionale si sono ritrovati al convegno dell'ANC. Focus su unità interna e rapporti con la politica

/ Savino GALLO

È stato il convegno dell'ANC "Obiettivo futuro" il teatro del primo **faccia a faccia** tra i due candidati alla presidenza del prossimo Consiglio nazionale dei commercialisti. Ieri, a Pisa, si sono ritrovati Elbano De Nuccio, capofila della lista "Dialogo, ascolto, concretezza", ed Enzo Moretta, alla guida della lista "Insieme per la professione del futuro: innovare per competere", per parlare, in coerenza con il titolo dell'evento, soprattutto del futuro prossimo della categoria.

Due i concetti chiave che sono riecheggianti nel corso degli interventi dei due candidati: **unità** interna e **interlocuzione** con la politica. "Noi – ha spiegato De Nuccio – non chiediamo alla politica un ascolto sterile o di essere consultati, ma vogliamo essere parte integrante della formazione delle norme. Non esiste norma peggiore di una norma scritta male e che non raggiunge l'obiettivo che ci si era prefissati emanandola. Per prevenire questo, è necessario che i commercialisti, coloro che sono chiamati ad applicare quella norma, siano parte integrante della sua genesi".

L'ex Presidente dell'Ordine di Bari ha poi insistito sulla necessità di avere un **riconoscimento** che non sia "solo a parole ma effettivo" e che porti anche a un cambiamento della percezione della categoria all'esterno. "Oggi – ha aggiunto – la nostra attività viene percepita come sostituibile. Bisogna lavorare per un riposizionamento che ridia dignità alla nostra professione e a ognuno di noi lo spazio per poter assecondare anche le esigenze di vita personale".

"È un nostro dovere – ha sottolineato Moretta – far capire alla politica il ruolo che svolgiamo e, per farlo, non è sufficiente uno spot televisivo una tantum. Negli ultimi anni è mancata l'unità. I diversi soggetti che compongono la professione, il Consiglio nazionale, i sindacati, gli Ordini locali, le Casse, **non si sono parlati**. Serve un raccordo, ci deve essere una sola figura che porta avanti le istanze di tutti. Probabilmente non riusciremo a essere d'accordo su tutti i temi, ma bisogna cercare di trovare dei punti centrali che possano dare alla professione un'immagine di unità e coesione verso l'esterno".

Secondo l'ex Presidente dell'Ordine di Napoli, si è acuita la **distanza** tra vertice e periferie, con particolare ri-

ferimento agli Ordini di ridotte dimensioni, che "hanno bisogno di un'attenzione particolare da parte del CNDCEC, perché non hanno le risorse per affrontare tutti gli adempimenti che la legge ci ha imposto. È importante che si riesca a dialogare con tutti, oltre i tradizionali appuntamenti istituzionali come ad esempio le assemblee dei Presidenti, ma che poi si esca con un'**unica voce**".

L'invito all'unità è arrivato anche dal padrone di casa, il Presidente dell'ANC Marco Cuchel, che ha chiesto ai due candidati di mettere da parte i toni aspri da campagna elettorale e di lavorare in **sinergia** sin dal giorno successivo alla tornata elettorale del 29 aprile.

Dall'ANC i due candidati hanno ricevuto anche un **"Manifesto"** contenente una serie di idee da attuare nel corso del prossimo mandato. Due le ha anticipate lo stesso Cuchel direttamente dal palco: "Non è possibile – ha spiegato – che l'assicurazione professionale non copra le eventuali **sanzioni dirette** inflitte ai commercialisti. Bisogna lavorare perché la copertura assicurativa venga allargata anche a questa fattispecie. Così come bisognerà impegnarsi per chiedere alla politica una regolamentazione del mercato. Non è giusto che tutti possano fare tutto, è necessario che ci vengano garantite delle **esclusive**".

Dall'ANC un Manifesto contenente 35 proposte

Il Manifesto contiene in tutto **35 proposte**. Ampio spazio è dedicato alla modifica della legge ordinamentale e ai rapporti con le associazioni sindacali di categoria. Dalla riforma del sistema elettorale alla valorizzazione della sezione B dell'albo, passando per gli interventi sulle scuole di alta formazione e le specializzazioni. Ma anche la maggiore sinergia con le Casse previdenziali, la promozione della figura del commercialista in scuole e università e l'impulso alla creazione di un software gestionale di studio da poter proporre a tutti i colleghi. Infine, il miglioramento della qualità della classe dirigente della categoria, attraverso la creazione di corsi di formazione ad hoc aperti a chi intende ricoprire ruoli di rappresentanza sia a livello locale che nazionale.

Le sanzioni sul distacco transnazionale devono essere proporzionate

Secondo la Corte Ue il giudice può disapplicare, per violazione dei principi comunitari, la normativa sanzionatoria interna che risulti sproporzionata

/ Mario PAGANO

Il DLgs. [136/2016](#), attuativo della direttiva [2014/67/UE](#) in materia di **distacco transnazionale**, richiede una serie articolata di adempimenti finalizzati alla corretta pubblicizzazione delle operazioni di distacco in ambito transnazionale. Si va dalla preventiva comunicazione, che l'impresa distaccante è tenuta a effettuare entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco (anche le successive modificazioni sono oggetto di informativa entro i 5 giorni) fino ad arrivare alla conservazione di tutta la documentazione, tradotta in lingua italiana, inerente i rapporti di lavoro e l'assolvimento dei relativi obblighi nei confronti del personale distaccato (prospetti di paga, modelli A1, contratti). A tali oneri si aggiungono, poi, gli obblighi di designazione dei referenti, uno domiciliato in Italia e incaricato di inviare e ricevere atti e documenti e l'altro, con poteri di rappresentanza, per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello.

L'intero impianto è sorretto da un preciso **sistema sanzionatorio**. La norma di riferimento è l'[art. 12](#), che prevede una serie di sanzioni amministrative: di norma, dai 180 ai 600 euro a lavoratore, per l'omissione delle comunicazioni telematiche di avvio e variazione del distacco e delle informative in caso di somministrazione transnazionale; dai 600 ai 3.000 euro a lavoratore per la mancata conservazione della relativa documentazione; dai 500 ai 1.500 euro (sanzione fissa di 500 euro) per l'omessa informativa sulle condizioni di lavoro in somministrazione e sua conservazione e dai 2.400 ai 7.200 (sanzione fissa di 2.400 euro) per la mancata designazione dei referenti.

L'attenzione verso il trattamento sanzionatorio è un aspetto tutt'altro che secondario, specie in ragione delle posizioni recentemente espresse dalla Corte Ue che, con sentenza 8 marzo 2022 causa n. [C-205/20](#), muovendo dal **principio di proporzionalità** delle sanzioni, previsto dall'[art. 20](#) della stessa direttiva, ha posto sotto la lente di ingrandimento il sistema sanzionatorio austriaco, con particolare riferimento proprio agli obblighi relativi alla dichiarazione di distacco transnazionale dei lavoratori e alla conservazione di documentazione salariale.

Nell'occasione la Corte si è diffusamente soffermata sul **valore precettivo** di tale principio, ricordando come lo stesso risulti incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere invocato da un singolo e appli-

cato dalle autorità amministrative nonché, aspetto tutt'altro che secondario, dagli stessi giudici nazionali. In altre parole, si lascia aperta la strada a una possibile valutazione circa la sproporzionalità del trattamento sanzionatorio in violazione del diritto comunitario.

Ma non solo. Secondo il giudice comunitario, affinché sia garantita la piena applicazione del requisito di proporzionalità, il giudice potrebbe spingersi sino alla **disapplicazione** delle disposizioni nazionali. Ciò, tuttavia, nei soli limiti in cui esse ostano alla determinazione di sanzioni proporzionate, al fine di garantire che le sanzioni irrogate all'interessato siano conformi a tale requisito. Una possibilità che la stessa Corte ritiene in linea con i principi di certezza e legalità della pena nonché di parità di trattamento, in particolare considerando che l'effetto di tale disapplicazione comporterebbe, in ogni caso, un trattamento sanzionatorio inferiore.

Al termine delle proprie valutazioni, la Corte conclude per una **sproporzionalità** del sistema sanzionatorio austriaco e ciò in ragione della combinazione delle sue diverse caratteristiche, in particolare il cumulo senza limite massimo di ammende che non possono essere inferiori a un importo predefinito.

Volendo tracciare un paragone con il sistema sanzionatorio **applicato in Italia** lo stesso, a parere di chi scrive, sembra in linea con i principi affermati dalla Corte. Come ricordato, infatti, le sanzioni in materia documentale risultano in gran parte proporzionate al numero di lavoratori interessati e prevedono esclusivamente un tetto massimo, seppure elevato, pari a 150.000 euro. Fanno eccezione i commi 3 e 3-bis dell'[art. 12](#), che riguardano le designazioni dei referenti nel distacco e l'informativa all'agenzia di somministrazione sulle condizioni di lavoro, le cui sanzioni in misura fissa risultano, comunque contenute (2.400 euro e 500 euro).

Se si guarda, invece, alla sanzione prevista in caso di **distacco non genuino** ex [art. 3](#) comma 5 del DLgs. 136/2016, la stessa, nello stabilire un importo di 50 euro per lavoratore e per giornata e un tetto massimo pari a 50.000 euro, prevede, tuttavia, anche un tetto minimo di 5.000 euro, che potrebbe essere non perfettamente in linea con i principi comunitari, comportando una sanzione minima di 1.666,67 anche per l'ipotesi di un singolo lavoratore distaccato irregolarmente per un'unica giornata.

Arriva il “condono” per i contribuenti morosi iscritti alla CNPR

Sanzioni e interessi ridotti per i soggetti che intendono regolarizzare la propria posizione

/ REDAZIONE

Con un provvedimento firmato lo scorso 17 marzo, MEF e Ministero del Lavoro hanno dato il via libera alla Cassa di previdenza dei ragionieri per l'applicazione di **sanzioni e interessi ridotti** agli iscritti morosi che intendano sanare la propria posizione. Ad annunciare l'arrivo del provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva è stato il Presidente della CNPR, Luigi Pagliuca, intervenuto ieri al convegno dell'ANC di Pisa (si veda [“A Pisa il primo confronto De Nuccio-Moretta”](#) di oggi).

A partire dal prossimo maggio, dunque, nella sezione privata del portale della Cassa, gli iscritti interessati troveranno i moduli da compilare per l'inoltro della domanda di accesso allo strumento agevolativo. La finestra temporale di riferimento è quella che va **dal 1992 al 2020**. Per i contributi riferiti a tali annualità e non versati, gli iscritti potranno sanare il debito senza la corresponsione di sanzioni, ma con l'applicazione del solo tasso di interesse annuo dell'1,41%.

Si potrà versare in un'unica soluzione oppure in **forma rateale**. In questo secondo caso, per importi di valore complessivo (contributi oltre oneri accessori) non superiori a 20 mila euro, ci si potrà mettere in regola con un acconto (di almeno il 20%) e 8 rate trimestrali. Se il debito contributivo accumulato è compreso tra 20 e 50 mila euro, si dovrà versare un acconto non inferiore al 15% e la quota restante in massimo 12 rate trimestrali. In caso, invece, di importi superiori ai 50 mila euro, è

previsto un acconto del 10% e 16 rate trimestrali.

“I contributi saranno versati tutti – ha spiegato Pagliuca –, mentre vengono ridotte le sanzioni e gli interessi, con la sola applicazione di un tasso di interesse che corrisponde al rendimento che la Cassa non ha potuto accumulare non avendo quei soldi a disposizione. Si tratta di un **provvedimento importante**, che dà un segnale ai tanti colleghi che hanno vissuto momenti difficili anche a causa della pandemia e che ora potranno ripianare i propri debiti con condizioni di favore. Ma è anche un segnale che la Cassa è sana: il fatto che i Ministeri ci abbiano autorizzato a rinunciare a una parte di sanzioni vuol dire che si sono accorti che il nostro ente è in grado di reggere”.

Gli iscritti che hanno debiti con la Cassa previdenziale sono circa 8 mila

Ad oggi, gli iscritti che hanno debiti con la Cassa previdenziale sono circa 8 mila, per un totale di quasi **465 milioni** di euro di contributi inevasi. L'ente stima che potranno accedere alla contribuzione agevolata circa 3.500 soggetti e che si possano recuperare almeno 100 milioni. Potranno usufruire del “condono” anche i professionisti che risultano avere già una rateizzazione in corso. In questo caso, verranno ridiscussi i termini del piano di rientro del debito, applicando le nuove condizioni più favorevoli.

La notifica per gli irreperibili non vale per le società

Occorre attivarla presso il legale rappresentante

/ Alfio CISSELLO

Con la sentenza n. 8825 depositata ieri, la Corte di Cassazione, confermando alcuni precedenti, ha sancito che, se la notifica deve avvenire nei confronti di una **persona giuridica**, in sostanza non è ammessa la procedura prevista per gli irreperibili.

Per effetto dell'[art. 145](#) comma 1 c.p.c., "La notificazione alle persone giuridiche si esegue **nella loro sede**, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale".

In breve, la notifica può avvenire, **alternativamente**, presso la sede della persona giuridica oppure presso il legale rappresentante.

Il successivo terzo comma prevede: "se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143".

I giudici hanno sancito, come anticipato, che se la società risulta irreperibile, **bisogna attivare** la notifica presso il legale rappresentante.

Nel caso della sentenza in commento si trattava di **notifica a mezzo posta**, ma lo stesso deve dirsi per le notifiche a mezzo di messo notificatore.

Si trattava di irreperibilità relativa (il postino ha rinvenuto la sede della società ma non ha trovato persone legittimate alla ricezione degli atti). Uguali considerazioni, a maggior ragione, dovrebbero valere per la c.d. irreperibilità assoluta (il postino non trova la sede della società che risulta **trasferitasi in luogo sconosciuto**). Per i giudici, "è solo il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, primo e secondo comma, per la

notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche che consente l'utilizzazione delle forme previste dagli [artt. 140 e 143](#) c.p.c., ma in questi casi la notifica deve essere fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale".

Nel caso dell'irreperibilità assoluta, quanto esposto sembra condivisibile.

Se l'agente notificatore non rinviene la sede, comunque gli uffici finanziari devono **assicurare la conoscenza** dei loro atti ai sensi dell'[art. 6](#) della L. 212/2000. Dunque, in luogo del semplice deposito dell'atto presso la casa comunale ([art. 60](#) comma 1 lett. e) del DPR 600/73), è opportuno anzi doveroso attivarsi presso il legale rappresentante.

Nel caso dell'irreperibilità relativa, come rilevato anche in dottrina, non si vede la ragione per cui l'[art. 140](#) c.p.c. non possa eseguirsi nei confronti della persona giuridica (affissione dell'avviso di deposito presso la porta della sede, raccomandata a/r e deposito **dell'atto presso la casa comunale** o procedura simile in caso di spedizione postale).

Poi, l'atto verrà ritirato dall'addetto alla ricezione degli atti.

Decisione che potrebbe essere rivista

Tanto premesso, gli uffici finanziari così come i soggetti deputati alla riscossione devono prestare la massima attenzione.

Ove la notifica sia eseguita nelle forme per gli irreperibili relativi nei confronti della società, nella misura in cui il contribuente ricorra contro l'atto successivo per omessa notifica dell'atto presupposto può ottenere l'accoglimento del ricorso facendo valere il descritto orientamento giurisprudenziale.

Invece, se viene presentato tempestivo ricorso contro l'atto affetto dal **vizio di notifica**, è probabile che questo si ritenga sanato dal ricorso stesso.

Infondata la questione di legittimità sulla pubblica udienza

Esclusa l'incostituzionalità dell'art. 33 del DLgs. 546/92 nella parte in cui ne subordina lo svolgimento alla richiesta di almeno una delle parti

/ Caterina MONTELEONE

La Corte Costituzionale, con la sentenza 18 marzo 2022 n. [73](#), ha dichiarato **infondata** la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 33](#) del DLgs. 546/92 nella parte in cui subordina lo svolgimento della pubblica udienza alla richiesta di **almeno una** delle parti, prevedendo quindi come regola la trattazione in camera di consiglio e permettendo, in tal modo, che il contraddittorio si svolga attraverso lo scambio di memorie ogniqualvolta nessuna delle parti chieda la pubblica udienza.

L'eccezione era stata sollevata dai giudici della C.T. Reg. Palermo sezione staccata di Catania con l'ordinanza n. [11/2021](#), i quali ritenevano che la norma violasse gli [artt. 101, 111](#) e [136](#) Cost.

I giudici della Consulta hanno, innanzitutto, escluso che l'art. 33 del DLgs. 546/92 abbia reintrodotto la stessa regola contenuta nell'[art. 39](#) del DPR 636/72, norma precedentemente vigente e che era stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 50/89 nella parte in cui, nel richiamare le norme del codice di procedura civile applicabili al processo tributario, non faceva riferimento all'[art. 128](#) c.p.c. che ha introdotto il principio di **pubblicità** delle udienze. L'art. 33 del DLgs. 546/92 non ha escluso la possibilità di svolgere l'udienza pubblica, bensì ha stabilito come regola generale la trattazione in camera di consiglio, lasciando alla facoltà delle parti la possibilità di chiedere lo svolgimento dell'udienza pubblica.

La violazione del principio del c.d. **giudicato costituzionale** è stata esclusa, in quanto questa si configura "solo quando la nuova disposizione mantiene in vita o ripristina gli effetti della medesima struttura normativa oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale" (Corte Cost. n. [73/2022](#)).

Analogamente è stata dichiarata non fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 101 Cost., laddove introduce la regola della pubblicità dell'udienza per garantire la sovranità popolare (principio che può essere limitato solo in relazione a procedimenti particolari), in quanto l'art. 33 del DLgs. 546/92 non esclude la possibilità che la trattazione avvenga in pubblica udienza (come invece era previsto dal precedente art. 39 del DPR 636/72), bensì lascia alla parte che vi abbia interesse la **facoltà di richiederla**.

Da ultimo, i giudici della Corte costituzionale hanno ritenuto infondata la questione di legittimità per viola-

zione dell'art. 111 Cost. e, quindi, dei principi del **giusto processo**, che i giudici rimettenti avevano ricondotto alla circostanza che il processo tributario è caratterizzato dalla presenza di una parte che è portatrice di un interesse pubblico, la quale dovrebbe sempre chiedere la pubblica udienza, in considerazione della più ampia tutela che si ottiene a seguito della pubblica trattazione. In altri termini, se sotto il profilo soggettivo il giusto processo può dirsi garantito anche qualora la parte privata rinunci al diritto alla pubblica udienza, non altrettanto può fare la parte pubblica.

Sotto il profilo oggettivo, inoltre, il giusto processo, a mente dell'[art. 111](#) comma 2 Cost., si basa sul "contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale". Secondo i giudici rimettenti, tale profilo richiede che la **discussione** avvenga in pubblica udienza, in quanto "la partecipazione delle parti e la dialettica che ne deriva caratterizzano la giurisdizione e sono fondamentali per l'attuazione della legge da parte del giudice terzo".

Esclusa la violazione del giudicato costituzionale

Anche questo profilo di incostituzionalità è stato escluso, in quanto nel processo tributario la previsione che la **trattazione scritta** rappresenti la regola non ostacola l'attuazione del contraddittorio, poiché l'art. 33 del DLgs. 546/92 non esclude che la trattazione possa svolgersi oralmente, ma ne subordina lo svolgimento alla richiesta della parte che vi ha interesse. Peraltro, l'introduzione della regola del rito camerale, secondo la Consulta, "soddisfa primarie esigenze di celerità e di economia processuale" senza impedire la trattazione orale, ma lasciando che siano le parti a valutare se sia necessaria per una migliore attuazione del contraddittorio.

La sentenza in esame conferma il principio che è stato posto alla base della sentenza della Corte Costituzionale 3 febbraio 2022 n. [31](#), che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata in relazione alla legislazione che ha limitato lo svolgimento delle udienze in presenza, durante l'emergenza da COVID-19, ribadendo che l'incostituzionalità richiede la dimostrazione dell'**impossibilità di ottenere la pubblica udienza**, nonostante la richiesta formulata da almeno una delle parti.

Per assumere lavoratori disabili più comunicazione tra Centri per l'impiego e aziende

Secondo le linee guida sul collocamento mirato, importante anche il ruolo del responsabile dell'inserimento lavorativo

/ Elisa TOMBARI

Con il DM 43/2022 pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro adotta le linee guida in materia di **collocamento mirato** delle persone con disabilità, dando così attuazione all'[art. 1](#) comma 1 del DLgs. 151/2015.

L'obiettivo è quello di delineare percorsi di collaborazione e condivisione interistituzionale finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone disabili. Per questo, le linee guida prevedono un approccio multidimensionale delle esigenze di tali soggetti con interventi concreti specifici rivolti, in particolare, alle seguenti **tre categorie di soggetti**:

- giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all'interno del sistema d'istruzione, per i quali si prevede l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e integrazione lavorativa;
- coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi;
- disoccupati da oltre 24 mesi e persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo dimissioni, licenziamenti o lunghi periodi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o riabilitazione.

Dopo aver delineato le misure in tema di politica attiva del lavoro, il documento in esame si sofferma sull'**iter procedimentale** previsto per i datori di lavoro che procedono all'assunzione della persona con disabilità, in attuazione degli obblighi ex L. [68/1999](#).

Si ricorda che, ai sensi dell'[art. 3](#), comma 1 della L. 68/1999, le aziende sono tenute ad assumere lavoratori disabili in base al numero dei dipendenti occupati, rispettando quindi la c.d. "**quota di riserva**", che si determina nelle misure di seguito indicate:

- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;
- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- il 7% dei lavoratori occupati, se le dimensioni aziendali superano i 50 dipendenti.

Il documento ricorda che l'[art. 7](#) della L. 68/1999 prevede che i datori di lavoro privati, entro **60 giorni** dal momento in cui insorge l'obbligo, possano procedere con le assunzioni obbligatorie mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni ([art. 11](#) della L. 68/1999); in caso di mancata assunzione secondo tali modalità entro il termine di 60 giorni, "gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili (c.d. avviamento numerico)".

Sotto questi profili, le linee guida mirano a creare un **maggior confronto** tra i Centri per l'impiego e le aziende, assicurando la funzionalità di un servizio per il collocamento mirato di accoglienza e consulenza dedicato ai datori di lavoro obbligati. Nel dettaglio, si prevede che, a seguito della presentazione della richiesta di avviamento nominativo entro i predetti termini, il servizio verifichi entro 30 giorni la sussistenza delle condizioni che consentano l'avviamento medesimo, con particolare attenzione al profilo della compatibilità tra le mansioni assegnate e la diagnosi funzionale e la valutazione bio-psichico-sociale del lavoratore; sempre entro il termine di 30 giorni il servizio dovrà fissare la stipula della convenzione eventualmente richiesta dal datore di lavoro ex [art. 11](#) della L. 68/1999.

Dopo aver indicato i tempi del predetto servizio anche in caso di assunzione numerica, il documento in esame si sofferma sul ruolo del **responsabile** dell'inserimento lavorativo, nei casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto ad istituire tale figura, ai sensi dell'[art. 1](#) comma 1 lett. e) del DLgs. 151/2015. Il ruolo del responsabile è quello di fornire una mediazione tra aziende e centri per l'impiego non solo nella fase dell'assunzione del personale disabile, ma anche negli aspetti gestionali, con specifico riferimento agli "accomodamenti" del personale disabile eventualmente già occupato.

Accomodamenti obbligatori se non eccessivamente onerosi

Ai sensi dell'[art. 3](#) del DLgs. 216/2003, il datore di lavoro è infatti tenuto ad adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, al fine di garantire al personale affetto da disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.

Le misure adottabili possono essere di vario genere (dall'ambiente fisico alla riorganizzazione dell'orario di lavoro) e le linee guida vi includono anche lo **smart working**. Gli interventi devono essere adottati secondo il parametro della "ragionevolezza", ossia evitando il peggioramento delle condizioni di lavoro degli altri lavoratori e valutando l'onere richiesto all'azienda. Sotto questo profilo, si ricorda che il datore di lavoro può rifiutare l'adozione dell'accomodamento qualora questo risulti eccessivamente oneroso secondo parametri quali, ad esempio, la natura, il costo, le risorse finanziarie dell'azienda e la disponibilità di fondi pubblici che coprano le spese (ad es. contributi INAIL ex [art. 1](#), comma 166 della L. 190/2014).

CIG sospesa per il lavoratore con lavoro a termine fino a 6 mesi

Il Ministero del Lavoro illustra i principali interventi al DLgs. 148/2015 operati dal DL Sostegni-ter e dalla legge di bilancio 2022

/ Luca MAMONE

Con la circ. n. 6 pubblicata ieri, il Ministero del Lavoro ha nuovamente fatto il punto in merito agli ultimi interventi legislativi, in particolare la L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e il DL 4/2022 (c.d. DL "Sostegni-ter"), con cui sono state apportate significative **modifiche** alla disciplina dei trattamenti di integrazione salariale dettata dal DLgs. 148/2015.

Un primo aspetto di rilievo riguarda le modifiche apportate all'art. 7 del DLgs. 148/2015 in merito al **pagamento diretto** delle prestazioni.

Si ricorda infatti che in seguito ai citati provvedimenti normativi, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del DLgs. 148/2015 stabilisce che qualora l'INPS abbia autorizzato il pagamento diretto della prestazione, il datore di lavoro è tenuto – a pena di decadenza – ad inviare all'Istituto i dati necessari entro la fine del **secondo mese** successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data della "comunicazione" del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione.

Un'altra tematica rilevante riguarda invece la **compatibilità** dei trattamenti di CIG con l'eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte del percettore.

Nel dettaglio, all'art. 8 del DLgs. 148/2015, già modificato dalla legge di bilancio 2022, viene introdotta, ad opera dell'art. 23 lett. c) del DL "Sostegni-ter", una puntualizzazione relativa all'ipotesi in cui il lavoratore beneficiario di integrazione salariale svolga – nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro – attività di lavoro a tempo determinato di durata pari a 6 mesi.

In tal caso, come nell'ipotesi già disciplinata, relativa allo svolgimento di attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta **sospeso** per la durata del rapporto di lavoro.

Ancora, dopo aver ricordato che il DL "Sostegni-ter" riconosce la possibilità di espletare anche in modalità **telematica** la consultazione sindacale ai fini della richiesta di trattamenti di integrazione salariale, il Ministero del Lavoro evidenzia l'ampliamento della causale di riorganizzazione aziendale per l'accesso alla CIGS, peraltro oggetto di un recente intervento ad opera del DM 33/2022.

Con l'occasione, si precisa che l'impresa che intende richiedere il trattamento di CIGS per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve presentare un programma di interventi nel quale

siano esplicitamente indicate le azioni di **transizione**, che possono realizzarsi mediante la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, ovvero di azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica.

Per quanto riguarda invece l'accordo di transizione **occupazionale** di cui al nuovo art. 22-ter del DLgs. 148/2015 introdotto dalla legge di bilancio 2022, si chiarisce che tale misura è destinata prevalentemente a quei lavoratori che, in seguito alle azioni di un programma aziendale di riorganizzazione o risanamento già concluso da parte dell'impresa da cui dipendono, restino comunque non riassorbibili e, pertanto, a rischio esubero. Tale norma è stata peraltro oggetto di intervento anche del DL "Sostegni-ter", con cui è stata abrogata la previsione che consentiva, per l'anno 2022, la proroga dei trattamenti di CIGS di cui all'art. 22-bis esclusivamente per la causale contratto di solidarietà (e non per le causali di riorganizzazione e crisi).

Ancora, ulteriori considerazioni riguardano alcune misure inserite tra le disposizioni **transitorie** ex art. 44 comma 11-ter del DLgs. 148/2015, oggetto di intervento della legge di bilancio 2022.

In particolare, si ribadisce che nei casi di processi di riorganizzazione aziendale o nelle ipotesi di grave difficoltà economica di una impresa che non può più ricorrere alle tutele dei trattamenti di CIGS e in deroga ai limiti temporali di cui agli artt. 4 e 22 del medesimo DLgs. 148/2015, la medesima ha la possibilità di accedere ad un ulteriore periodo di trattamento straordinario, massimo di **52 settimane** fruibili fino al termine ultimo del 31 dicembre 2023.

Nel merito, il Ministero sottolinea che il legislatore, con tale ulteriore misura di sostegno al reddito, ha voluto assicurare una **ulteriore protezione** a quei lavoratori dipendenti da imprese che avendo già intrapreso un processo di risanamento ovvero di ristrutturazione, si trovano ancora ad affrontare difficoltà per il rilancio dell'impresa e che non "possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale".

Infine, un'ultima considerazione riguarda le imprese appaltatrici dei servizi di **mensa** e di pulizia, alle quali l'art. 1 comma 198 della L. 234/2021 riconosce, nel caso debbano gestire una riduzione o sospensione dell'attività, la possibilità di ricorrere per tutelare i propri dipendenti ai trattamenti di CIGO o CIGS a prescindere dalle condizioni soggettive dell'impresa committente in cui prestano i loro servizi.

Sequestro per omessi versamenti anche in caso di concordato preventivo

Il mero decreto di ammissione alla procedura non inibisce il pagamento dei debiti tributari

/ Maria Francesca ARTUSI

Un'interessante ricostruzione del tema relativo ai rapporti tra **omesso versamento** e **concordato preventivo** si trova nelle motivazioni della sentenza n. [9248](#) della Corte di Cassazione, depositata ieri.

Nel caso di specie, era stato contestato il reato di omesso versamento dell'IVA, ex [art. 10-ter](#) del DLgs. 74/2000, all'amministratore di una srl.

Tale società aveva presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva di deposito del piano a cui era seguito un decreto del Tribunale che aveva concesso un termine per il deposito della documentazione statuendo, in via provvisoria, che per i pagamenti di importo superiore a 50.000 euro sarebbe stata necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, previa comunicazione ai commissari giudiziali nominati. Nel frattempo, la società aveva presentato telematicamente il **modello IVA** concernente l'imposta dovuta per l'anno precedente, pari a 521.440 euro, il cui termine per adempiere scadeva il successivo 27 dicembre. La **domanda di concordato** corredata dal piano, comprendente proposta di transazione fiscale, era stata, poi, depositata il 29 novembre e il Tribunale fallimentare, il 26 giugno dell'anno solare successivo, aveva adottato il provvedimento di ammissione alla procedura, evidenziando la fattibilità giuridica (e non anche economica) del piano e l'opportunità di ammettere la società alla procedura nonostante il dissesto, per via del promesso apporto di finanza esterna.

La questione – fattuale e giuridica – che qui si è posta riguarda il seguente quesito: se la semplice presentazione della domanda di concordato preventivo **preclude o meno** l'adempimento delle obbligazioni tributarie. Sul punto vi sono due orientamenti differenti.

Secondo una prima impostazione, la procedura di concordato preventivo scrimina i reati di omesso versamento, in relazione a obblighi scaduti tra la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato – sia esso "in bianco" che con deposito del piano – e l'adozione del relativo decreto, solo ove sia intervenuto un **provvedimento** del Tribunale che abbia **vietato o comunque non autorizzato** il pagamento dei suddetti debiti. In tal caso sarebbe, infatti, configurabile la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità di cui all'[art. 51](#) c.p. Per contro, in mancanza di dette condizioni, il mero decreto di ammissione al concordato non vale a scriminare "retroattivamente" gli omessi versamenti relativi a debiti scaduti anteriormente. Tale indirizzo interpretativo si pone in linea con gli enunciati della giurispru-

denza largamente maggioritaria, secondo cui la procedura di **concordato preventivo non inibisce**, in linea di principio, il pagamento dei debiti tributari il cui termine di scadenza è successivo al deposito della domanda (Cass. nn. [13628/2020](#) e [2860/2019](#)).

Un argomento a sostegno di questa ricostruzione può essere desunto dalla Corte Costituzionale n. [256/2017](#), che chiarisce che il soggetto in concordato è la società e non l'imputato, e l'impossibilità di provvedere al pagamento a causa dei vincoli derivanti dal concordato preventivo riguarda solo la società e non anche l'imputato, che è, invece, l'autore del reato. Ne consegue che si applica, anche in relazione alla questione del rapporto fra crisi e concordato, il principio secondo cui spetta all'**imprenditore in crisi**, che sa di avere un debito fiscale che verrà a scadenza certa, ponderare la migliore soluzione della crisi e valutare in tale ambito anche le conseguenze penali della sua eventuale omissione del pagamento del debito. Un ulteriore argomento è rappresentato dal fatto che il pagamento dell'IVA – che peraltro è un credito privilegiato ai sensi dell'[art. 62](#) DPR 633/1972 – dopo la presentazione della domanda di concordato **non** può neanche dirsi diretto a **frodare** le ragioni dei creditori, in quanto impedisce l'ulteriore depauperamento per i creditori che può derivare dall'imposizione di sanzioni e interessi.

D'altra parte, l'orientamento minoritario ritiene che nel caso di ammissione al concordato preventivo non sia configurabile **nemmeno** il "**fumus**" del **reato** di omessi versamenti in relazione agli obblighi scaduti successivamente alla presentazione dell'istanza di ammissione al concordato, in quanto gli effetti di tale ammissione decorrono dalla data della presentazione della relativa domanda (Cass. n. [36320/2019](#)). Si afferma, in particolare, che se il debitore è stato ammesso, prima della scadenza del debito tributario, alla procedura di concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell'imposta, l'inadempimento è scriminato dal già citato art. 51 c.p. (anche in base all'[art. 168](#) comma 1 del RD 267/42 ai sensi del quale, "dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore").

La sentenza in commento ritiene, tuttavia, di confermare l'interpretazione **prevalente** e rinvia al Tribunale di merito per una nuova decisione riguardo all'applicabilità, nel caso di specie, del sequestro preventivo.

Difficile valutare la dinamica futura dei tassi

Le principali banche centrali si sono riunite fornendo spunti per capire, ma gli effetti di guerra e sanzioni saranno misurabili nei prossimi mesi

/ Stefano PIGNATELLI

Nell'arco degli ultimi otto giorni le principali banche centrali hanno preso le loro decisioni sui **tassi** (rialzo per Fed e Bank of England; ferme Bce e Bank of Japan) e soprattutto hanno fornito l'aggiornamento delle **previsioni macro** considerando lo scenario di guerra in Ucraina.

La **Bce** è stata più restrittiva del previsto sul QE, ma si è resa più elastica per quanto riguarda il momento in cui si deciderà di alzare i tassi ("avverrà qualche tempo dopo la fine del QE"). Questo aveva portato a un significativo rialzo dei tassi europei che solo in parte sono rientrati negli ultimi giorni. In controtendenza i Btp in calo di 10 centesimi sul breve e 5 sul lungo (10 anni a 1,88%; segui tassi e valute su www.aritma.eu).

Le novità in settimana riguardano le dichiarazioni di Lagarde che ha smorzato i toni restrittivi ("non c'è fretta di alzare i tassi"), aggiungendo che la Bce è in grado di sviluppare **nuovi strumenti di politica monetaria** per garantire che il mercato non si frammenti anche nel momento in cui vengono progressivamente rimosse le misure espansive. Quest'ultima precisazione è quella che ha permesso la sovraperformance dei Btp vs Bund, con lo spread che scende da area 160 a 150 bps.

L'Europa nei momenti di difficoltà si ricompatta: si potrebbe aprire una nuova fase di maggior condivisione del debito, magari solo su singoli aspetti (energia – spese militari) che potrebbe consentire – unitamente a un rinvio del patto di stabilità – ai Btp di stringere il gap con il Bund.

Siamo però anche a sottolineare un'altra novità emersa dai dati: stanno **crollando** gli **indici di fiducia** (per ora disponibili quelli tedeschi, ma nell'entrante settimana saranno resi noti gli indici PMI – direttori acquisti) e questi appaiono poco compatibili con le – a questo punto ottimistiche – nuove previsioni di Pil 2022 al 3,7% per l'eurozona.

Sul fronte **inflazione**, in febbraio, la stessa è stata dello 0,9% mese su mese e al 5,9% tendenziale appena sopra le attese che invece sono state confermate sulla "core" a 2,7%. La Bce è vero che ha alzato le previsioni sulla Cpi 2022 (5,1%), ma continua a essere convinta del suo rientro (2,1% e 1,9% nel 2023-24). Inoltre per il suo staff economico buona parte dell'inflazione sottostante nel-

la zona euro è dovuta agli alti prezzi energetici e probabilmente calerà nel corso del tempo, in linea con l'andamento dei prezzi del carburante: un punto percentuale dell'inflazione dei beni potrebbe essere attribuibile a fattori temporanei. L'inflazione "core" è ora oltre il 2%, ma scenderà anch'essa a causa di questi effetti di stabilizzazione (lo 0,8% è dovuto allo shock dei prezzi energetici). Su questo fronte evidentemente gli operatori restano convinti della "**temporaneità**" dell'alta inflazione visto che la *forward inflation* 5y5y è in calo da 2,3% a 2,15%, cioè non lontana da obiettivi Bce di medio lungo termine.

Se la crescita subirà solo una lieve contrazione nel corso dei prossimi trimestri, potremmo assistere comunque a un ulteriore rialzo dei tassi a medio lungo; se lo scenario scivolasse verso una frenata più significativa o addirittura verso la stagflazione, allora i tassi potrebbero bloccarsi se non scendere rispetto ai livelli attuali. Nessuno nell'attuale contesto può sapere verso quale scenario si stia andando (gli **effetti** della guerra e delle sanzioni saranno **misurabili nei prossimi mesi**).

Se stiamo a guardare le proiezioni Bce del Pil 2022 (3,7%), l'impatto guerra e sanzioni appare modesto: considerandole troppo ottimistiche tenderemmo ad ipotizzare la possibilità di una battuta d'arresto del rialzo dei tassi europei.

La **Fed ha alzato i tassi** ora a 0,25%-0,50%: il governatore Powell ha detto che ogni occasione sarà buona, da qui a fine anno, per incrementare ulteriormente la stretta monetaria (attesi 6 rialzi), ma la cura non dovrebbe indebolire l'economia degli Stati Uniti fino ad un azzeramento della crescita. Powell ha più volte ribadito che l'economia statunitense è "molto forte" (questo ha consentito il rialzo delle borse). Il rendimento del Treasury Note a dieci anni è salito al 2,15%. La **curva dei tassi** si è **schacciata**: il 3-5 e 10 anni hanno quasi lo stesso rendimento.

Il mercato è allineato alle indicazioni della Fed. Considerando inoltre le previsioni di lungo termine (Pil 1,8% Cpi 2%) i livelli 2-2,50% del Bond 10 appaiono coerenti con le medie di Pil e Cpi degli ultimi 10 anni. Il rialzo per il Bond Usa appare quindi limitato e probabilmente è anche per questo che le borse sono salite: tassi al 2,50% non spaventano.

Istanza di riesame dell'esonero contributivo di autonomi e professionisti fino al 4 aprile

Slitta **dal 20 marzo al 4 aprile** il termine per presentare l'istanza di riesame avverso gli esiti delle istanze di esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori **autonomi** e dai liberi professionisti ai sensi dell'[art. 1](#) commi da 20 a 22-*bis* della L. 178/2020.

Lo ha reso noto l'INPS con il messaggio n. 1264 pubblicato ieri in serata, prorogando la data comunicata con il precedente messaggio n. [803/2022](#) (si veda "[Entro il 20 marzo l'istanza di riesame dell'esonero contributivo di autonomi e professionisti](#)" del 19 febbraio).

L'Istituto previdenziale ricorda che l'utente può inviare la documentazione necessaria per supportare la richiesta di riesame attraverso il link "**Riesame**" nella stessa sezione del **Cassetto previdenziale** in cui è stata presentata la domanda di

esonero, utilizzando l'apposita funzionalità che riporta i motivi di reiezione o di accoglimento parziale, consultabili ai seguenti percorsi:

- per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale **artigiani e commercianti**: "Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L.178/2020";
- per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: "Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura" > "Comunicazione bidirezionale" > "Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020";
- per i professionisti iscritti alla Gestione separata: "Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti" > "Domande Telematiche" > "Esonero contributivo L. 178/2020".

Tax credit manifesti pubblicitari fruibile per intero

Con un provvedimento pubblicato ieri, l'Agenzia delle Entrate ha fissato nel **100%** la percentuale di fruizione del tax credit "**manifesti pubblicitari**", ovvero il credito d'imposta destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l'affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico.

Il bonus, introdotto dall'[art. 67-bis](#) del DL 73/2021, è concesso:

- ai titolari di **impianti pubblicitari**, privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio;
- in misura proporzionale all'importo dovuto dai suddetti soggetti, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a 6 mesi;
- nel limite di spesa di 20 milioni di euro;
- nel rispetto del regolamento "de minimis".

Ai fini del rispetto del **limite di spesa**, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari all'importo dovuto

nell'anno 2021 moltiplicato per la **percentuale** ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, pari a 20 milioni di euro, all'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno 2021. La comunicazione per fruire del bonus doveva essere inviata entro il 10 marzo (si veda "[Comunicazione per il tax credit ai titolari di impianti pubblicitari dal 10 febbraio al 10 marzo 2022](#)" del 30 ottobre 2021).

Come si legge nel provvedimento di ieri, considerato che l'ammontare complessivo dei canoni indicati nelle comunicazioni validamente presentate è **inferiore** al limite di spesa, il credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell'importo del canone indicato nell'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

Ciascun beneficiario può visualizzare il bonus fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio **cassetto fiscale** accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Con successiva risoluzione sarà istituito il **codice tributo** da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d'imposta.

Il divieto di svolgere attività imprenditoriale per non reiterare il reato può essere generale

La Cassazione, nella sentenza n. [9383/2022](#), depositato ieri, ha precisato che l'[art. 290](#) c.p.p. consente il ricorso, in via cautelare, al **divieto temporaneo** di esercitare determinate attività imprenditoriali senza necessità di operare una correlazione rispetto all'attività oggetto dei fatti contestati.

Lo scopo della norma, infatti, non è quello di impedire al soggetto l'esercizio di una attività analoga a quella oggetto della condotta contestata, ma quello di impedire che si abbia l'**occasione di reiterare** il medesimo reato, potendo, quindi, anche riferirsi a qualsiasi attività imprenditoriale.